



Criteri e modalità di erogazione delle risorse del Fondo per le aree territoriali svantaggiate confinanti con la Valle d'Aosta e il Friuli-Venezia Giulia (2024-2026)

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	217	
Titolo:	Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di erogazione delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia per il triennio 2024-2026	
Ministro competente:	Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	
Norma di riferimento:	D.L. 2 luglio 2007, n. 81, art. 6, comma 7	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	10 ottobre 2024	10 ottobre 2024
annuncio:	15 ottobre 2024	14 ottobre 2024
assegnazione:	14 ottobre 2024	14 ottobre 2024
termine per l'espressione del parere:	3 novembre 2024	3 novembre 2024
Commissioni competenti:	Senato - 5ª Programmazione economica, bilancio	V Bilancio

Premessa

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame definisce i criteri e le modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n.81 del 2007.

I soggetti beneficiari degli stanziamenti nel Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n.81 del 2007, interessati dallo schema di decreto in esame sono soltanto quelli appartenenti alle aree territoriali svantaggiate **confinanti** con le regioni a statuto speciale **Valle d'Aosta** e **Friuli-Venezia Giulia**. Si ricorda, infatti, che, nonostante la denominazione del Fondo dal 2010, i Comuni confinanti con la regione Trentino-Alto Adige beneficiano delle risorse stanziato nel diverso "Fondo dei comuni confinanti", previsto dell'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge n. 191 del 2009 (c.d. "Fondo Brancher").

La dotazione del Fondo è definita dal comma 505, articolo 1, legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per l'anno 2024), che ha stanziato per il **triennio 2024-2026** un importo di **10 milioni** di euro annui.

Lo schema di decreto in esame disciplina le modalità di ripartizione della predetta dotazione, eventualmente incrementata delle risorse residue provenienti dalle gestioni delle precedenti annualità.

Le risorse del Fondo sono iscritte nel capitolo 2149 del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 831/entrata della Presidenza), per la successiva gestione di spesa (cap. 446/Presidenza).

La legge prevede che il D.P.C.M. debba essere adottato **previo parere della Conferenza unificata** di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e delle Commissioni parlamentari competenti. La Conferenza unificata ha espresso parere favorevole in data 12 settembre 2024. Le **Commissioni parlamentari** competenti devono esprimere il proprio parere **entro il 3 novembre 2024**.

La disciplina del fondo e il suo finanziamento

Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'**articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007** (c.d. "Fondo Letta"), successivamente modificato dall'articolo 35 del decreto-legge n. 159 del 2007 e dall'articolo 2, comma 45, della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009). La norma prevede che **le modalità di erogazione del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni (attualmente Ministro per gli affari regionali e le Autonomie), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sentite la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari**. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede a finanziare direttamente i comuni interessati, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto.

In un primo momento, i **destinatari del fondo** erano individuati nelle **tre macroaree** costituite dai territori **confinanti** con tre regioni a statuto speciale: **Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia**. La prima procedura per la ripartizione e l'erogazione delle risorse del Fondo è stata attivata sulla base del D.P.C.M. 28 dicembre 2007, con riferimento alle risorse disponibili per l'annualità 2007, pari a **25 milioni** di euro. Con il D.M. 3 marzo 2008 si è quindi provveduto alla ripartizione delle risorse del 2007 tra le tre macroaree (**99 comuni**), alla determinazione dei destinatari e dei soggetti abilitati alla presentazione dei progetti. Con il D.P.C.M. 13 ottobre 2011 sono stati ridefiniti i criteri di ripartizione tra le tre macroaree e sono stati individuati i singoli comuni beneficiari, a seguito della modifica della norma istitutiva del fondo, ad opera della legge n. 203 del 2008. La successiva ripartizione, relativa alle annualità; 2008-2009-2010-2011 e residui 2007, è stata effettuata con il D.M. 14 settembre 2012.

Per gli anni 2007 (residui), 2008 e 2009, lo stanziamento del Fondo ammontava ad 36.271.800,23 euro. Per gli anni 2010 e 2011 lo stanziamento del Fondo, originariamente pari a 40.952.452,90 euro, è stato decurtato della somma di 19.452.415,13 euro - riducendosi pertanto a euro 21.500.037,77 - per effetto del sopravvenuto articolo 2, comma 107, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010), recante il contributo alla finanza pubblica degli enti locali.

Con la **legge n. 191 del 2009** (articolo 2, commi 117 e 117-bis) è stato istituito **un diverso sistema perequativo a favore dei soli comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano** (c.d. "Fondo Brancher"). Pertanto, a partire dall'anno 2010, i comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano sono stati **esclusi** dal finanziamento del "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale". Tale esclusione, a valere sugli stanziamenti per gli anni 2010 e successivi, è stabilita dallo stesso D.P.C.M. 13 ottobre 2011, il quale ha previsto l'acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la regione Trentino-Alto Adige (articolo 2, comma 5).

Nelle successive annualità **dal 2012 al 2017 il Fondo** per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale **non è stato rifinanziato**.

Il Fondo è stato **successivamente rifinanziato dalle leggi di bilancio per il 2018 e per il 2019** (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 1159, e legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 969), per un complesso di risorse pari a **1 milione** di euro per l'anno **2018**, **15 milioni** per l'anno **2019**, **16 milioni** per l'anno **2020** e **20 milioni** di euro per l'anno **2021**. **La legge n. 178 del 2020** (legge di bilancio 2021), con un rifinanziamento in Sezione II, **ha incrementato il Fondo di ulteriori 4 milioni per il 2021 e di 24 milioni di euro per l'anno 2022** ([cap. 2149/1 dello stato di previsione del MEF](#)).

Con riferimento alle annualità 2018-2022, le modalità di utilizzo del Fondo sono state disciplinate dal [D.P.C.M. 21 settembre 2020](#), che ha individuato i destinatari del Fondo, nonché i criteri per la ripartizione tra le due macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, gli ambiti di intervento, le limitazioni e le procedure di finanziamento, le modalità del monitoraggio degli interventi e le condizioni per la revoca degli stessi. **Sulla base del D.P.C.M. 21 settembre 2020 il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato tre diversi decreti, riferiti rispettivamente al triennio 2018- 2020, all'anno 2021 e all'anno 2022**, con i quali sono stati definiti, per

ciascun periodo di riferimento, le **somme destinate a ciascuna delle due macroaree** Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun comune, le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento, le condizioni e le modalità di erogazione del Fondo, ed il carattere pluriennale del finanziamento.

Le **disponibilità del Fondo** per le rispettive annualità, **comprensive delle quote residue** degli anni precedenti, sono risultate pari a: **36.256.570,26 euro per il triennio 2018-2020; 22.559.926 euro per il 2021 e 23.241.722,93 euro per il 2022**. Per ciascun periodo di riferimento sono stati quindi pubblicati gli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento, distinti per macroarea, con le relative quote di finanziamento, nonché le schede di valutazione dei progetti presentati. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, sulla base della valutazione della Commissione per la verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento, ha quindi provveduto all'erogazione in favore dei comuni beneficiari delle risorse liquidabili alle condizioni fissate dai diversi bandi.

Le procedure sopra descritte sono dettagliate, con i relativi provvedimenti, in [questa pagina](#) del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

L'articolo art. 20-*bis*, **decreto-legge n. 198 del 2022** (proroga termini) **ha rifinanziato il Fondo con 5 milioni di euro per l'anno 2023**.

Le modalità di erogazione delle risorse dell'annualità 2023 sono state definite con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2023](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 21 febbraio 2024. Tale decreto è stato emanato con esclusivo riferimento all'annualità 2023 in considerazione dell'esiguità delle risorse assegnate al Fondo. Queste, pertanto, sono state destinate a coprire solo i maggiori oneri e/o le opere complementari relativi a progetti già finanziati con le precedenti annualità del medesimo Fondo. Con riferimento a quest'ultimo decreto, il Dipartimento ha pubblicato un bando il 23 febbraio 2023, per il quale le attività istruttorie e di valutazione delle istanze sono in via di conclusione. Il Decreto definisce, con riferimento alla annualità 2023, le somme destinate a ciascuna delle due macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia; il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun comune; le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento; le condizioni e le procedure di erogazione del Fondo.

In data **19 settembre 2024** si sono conclusi i lavori del gruppo di lavoro per la **verifica** di rispondenza ai criteri di finanziamento dei progetti presentati dai comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia relativi al Fondo. In data **23 settembre 2024** sono stati **pubblicati gli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento**, distinti per macroarea, con le relative quote di finanziamento (art. 6 del D.P.C.M. del 21 dicembre 2023), nonché le schede di valutazione dei progetti presentati.

- [Macroarea Valle d'Aosta e Macroarea Friuli-Venezia Giulia - Elenco comuni ammessi al finanziamento – annualità 2023 \(pdf\)](#);
- [Macroarea Valle d'Aosta – Schede progetti – annualità 2023](#);
- [Macroarea Friuli-Venezia Giulia – Schede progetti – annualità 2023](#).

Infine, il **comma 505, articolo 1, legge n. 213 del 2023** (legge di bilancio per l'anno 2024) **ha previsto un incremento del Fondo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026**, alle cui modalità di ripartizione si provvede ai sensi dello schema di esame.

Contenuto dello schema di DPCM

Lo schema di D.P.C.M. definisce i **criteri e le modalità di erogazione delle risorse** stanziati nel **Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia** destinate a finanziare progetti finalizzati allo **sviluppo economico e sociale** dei territori di Comuni confinanti con tali Regioni.

I **Comuni interessati dal provvedimento sono 47**, di cui 20 confinanti con la regione Valle d'Aosta e situati nella regione Piemonte, e 27 confinanti con il Friuli-Venezia Giulia appartenenti alla regione Veneto.

I Comuni costituenti due macroaree interessate dal provvedimento ed elencati nell'allegato 1 dello schema sono:

- Per la **macroarea Valle d'Aosta**: Alagna Valsesia, Andorno Micca, Biella, Callabiana, Carema, Ceresole Reale, Graglia, Locana, Noasca, Piedicavallo, Pollone, Quincinetto, Rassa, Ronco Canavese, Sagliano Micca, Settimo Vittone, Sordevolo, Traversella, Valprato Soana, Valchiusa.

- Per la **macroarea Friuli-Venezia Giulia**: Alpago, Annone Veneto, Chies d'Alpago, Cinto Caomaggiore, Cordignano, Domegge di Cadore, Fossalta di Portogruaro, Fregona, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Gruaro, Longarone, Lorenzago di Cadore, Mansuè, Meduna di Livenza, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Portobuffolè, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stefano di Cadore, Sarmede, Soverzene, Tambre, Teglio Veneto, Vigo di Cadore.

Nella relazione governativa si indica il **carattere innovativo del provvedimento** che prevede un'**assegnazione delle risorse per il triennio 2024-2026 mediante un unico bando di gara**, fermo restando che le risorse delle annualità 2025 e 2026 potranno essere trasferite agli Enti locali solo nei medesimi esercizi finanziari, ed una ripartizione delle risorse volta a sostenere con **quote plurime i Comuni che hanno perfezionato il percorso di fusione o fusione per incorporazione** (principio generale già previsto nei precedenti D.P.C.M.) introducendo tuttavia la condizione che il perfezionamento della fusione sia avvenuto **nell'arco del decennio antecedente al 1° gennaio 2024** (si segnala, al riguardo, che lo schema di D.P.C.M. sottoposto alla Conferenza unificata fissava inizialmente tale vincolo in 5 anni; a seguito di una proposta formulata dalla Conferenza di estendere tale termine a 15 anni si è giunti all'individuazione dei 10 anni come soglia limite).

Si ricorda, al riguardo, che, ai fini della determinazione della soglia limite temporale per l'erogazione di eventuali quote plurime di finanziamento da parte del Fondo a favore dei Comuni che hanno perfezionato un percorso di fusione o fusione per incorporazione, la proposta avanzata dalla Conferenza unificata considerava quanto disposto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL, decreto legislativo n. 267 del 2000) nel quale all'articolo 15, come modificato dal decreto-legge n. 44 del 2023, si prevede un termine di 15 anni per l'erogazione dei contributi statali e regionali volti a favorire la fusione dei Comuni.

Si rammenta, infatti, che per favorire la **fusione** dei comuni, l'articolo 15, comma 3, del TUEL prevede che lo Stato eroghi appositi **contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione** stessa, commisurati a una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. Con il decreto-legge n. 90 del 2014, il contributo straordinario in questione è stato esteso alle fusioni per incorporazione. Con l'inserimento di un comma 3-*bis* nell'articolo 15 del TUEL, il decreto-legge n. 44 del 2023 (art. 3, comma 6-*ter*) si stabilisce che per le **fusioni** di comuni entrate in vigore **dal 1° gennaio 2014** il contributo straordinario, previsto per un periodo massimo di dieci anni (in scadenza, quindi, nel 2023), è erogato per **ulteriori cinque anni**.

Tra le novità si segnalano, in aggiunta: **un più ampio coinvolgimento delle Regioni** non solo nel monitoraggio ma anche nell'istruttoria della progettazione per la realizzazione degli interventi o dei servizi da erogare che contempla la stipula di Protocolli di intesa, la previsione della **valutazione dei progetti da parte di una apposita commissione** (si segnala che nel [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2023](#), recante "Modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale – Annualità 2023" non è era prevista la valutazione da parte della Commissione per la verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento, a differenza del precedente D.P.C.M. 21 settembre 2020 riferito alla gestione del Fondo nel triennio 2018-2020) nonché **l'introduzione**, su richiesta delle comunità locali, della possibilità di finanziare un **ulteriore ambito di intervento**, che nello specifico afferisce ad azioni di sostegno all'attività turistica ed alla sicurezza.

Nel dettaglio, l'**articolo 1** dello schema in esame riporta l'**oggetto e le definizioni**. Viene ivi definita la **dotazione del fondo**, pari a **10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026** incrementata delle risorse residue dalla gestione delle precedenti annualità; è inoltre indicato che gli interventi che si intende finanziare concernono la **realizzazione di infrastrutture** ovvero **l'organizzazione e il potenziamento dei servizi relativi alle funzioni dei Comuni** volti, tra l'altro, a rendere esigibili i diritti della persona e a migliorare la qualità della vita.

L'**articolo 2** individua i **destinatari del fondo**, ossia i Comuni, di cui all'allegato 1, confinanti con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia che costituiscono le macroaree interessate dal provvedimento.

L'**articolo 3** individua come **criteri per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo la popolazione e la superficie** dei Comuni appartenenti alle due macroaree, **in misura del 42,5 per cento per la macroarea Valle d'Aosta e del 57,5 per cento per la macroarea Friuli-Venezia Giulia**.

La quota di risorse destinata a ciascuna macroarea è definita mediante bando adottato dal Coordinatore dell'Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Nel caso di domanda presentata da parte di **un'unione di Comuni** o da più Comuni in forma aggregata le risorse assegnate sono **proporzionate** al numero di Comuni confinanti.

Le eventuali somme, derivanti da residui, economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e revoche di finanziamento, integrano la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi.

*Va segnalato che, a differenza degli anni precedenti, lo schema di DPCM in esame **non reca**, nella **Relazione di accompagnamento**, l'importo della **quota spettante a ciascun comune** appartenente a ciascuna delle due Macroaree, sulla base dei criteri adottati dallo schema di DPCM in esame.*

L'**articolo 4** contiene il seguente elenco, suddiviso per tipologia, degli **ambiti di intervento**:

Progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali (comma 1, lettera a))	Progettazione e realizzazione di servizi (comma 1, lettera b))	Azioni di sostegno all'attività turistica ed alla sicurezza* (comma 1, lettera c))
per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente	socio - sanitari	acquisto e posa in opera di applicativi e beni durevoli da destinare alla sorveglianza
per le ristrutturazioni e le ricostruzioni edilizie (di edifici pubblici)	di assistenza sociale	acquisto di beni durevoli da destinare all'attività turistica
per il risparmio energetico e l'uso delle energie rinnovabili	scolastici	
per il miglioramento della viabilità comunale e intercomunale	di trasporto	
per la realizzazione di piste ciclabili, sentieri e parchi giochi	di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti	
	di diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-government	
	di telecomunicazione	
	di promozione: del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità	
	di sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali	

*Ambito di intervento introdotto con lo schema di D.P.C.M. in esame

Viene evidenziato come tutti gli interventi debbano prevedere la destinazione di **una quota pari almeno al 50% del finanziamento alla realizzazione di infrastrutture**. L'assegnazione delle risorse

disponibili nel Fondo per il triennio 2024-2026 avviene mediante un unico bando adottato dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

L'**articolo 5** contiene le disposizioni relative alle **limitazioni di finanziamento**. Si specifica che, per ciascuna macroarea, il **limite massimo** di finanziamento ammissibile **per ciascun intervento** è dato dal **rapporto tra risorse** disponibili e il numero complessivo dei **Comuni** di cui all'allegato 1.

In relazione all'articolo 5, comma 1, si segnala che sulla base della relazione illustrativa relativa alla ripartizione degli stanziamenti di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2023 per l'annualità 2023 nonché della [domanda](#) di accesso al Fondo presente sul sito del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, l'importo complessivo richiesto per ciascun intervento a valere sull'annualità non può essere superiore all'importo della quota assegnata al Comune. Sarebbe pertanto un limite riferito alla quota per il singolo Comune e non per il singolo intervento. Si valuti dunque di chiarire nella formulazione attualmente presente all'articolo 5, comma 1, se il limite massimo finanziabile è riferito a ciascun intervento o alla quota per Comune.

Per quanto concerne l'eventuale **assegnazione di quote plurime** ai Comuni che hanno perfezionato il percorso di fusione o fusione per incorporazione (la previsione di un maggiore sostegno in questa direzione era già contenuta nei precedenti D.P.C.M.) si dispone che si possa assegnare, per ciascuna annualità del triennio, una **quota per ogni Comune** di confine confluito introducendo come *conditio sine qua non* che **non siano decorsi dieci anni dal perfezionamento della fusione alla data del 1° gennaio 2024**.

Come riportato nella Relazione illustrativa, ai fini del riparto del Fondo si riportano i comuni che sono stati oggetto di fusione:

- i comuni confinanti di Longarone e Castellavazzo si sono fusi nel comune di Longarone;
- il comune confinante di Riva Valdobbia è stato incorporato nel comune di Alagna Valsesia, anch'esso confinante;
- i comuni di Trausella e Vico Canavese (ambedue confinanti con la regione Valle d'Aosta) e il comune di Meugliano, si sono fusi nel comune di Valchiusa.

L'**articolo 6** tratta la **progettazione e realizzazione degli interventi**. Facendo riferimento agli ambiti e alle tipologie di intervento di cui all'articolo 4, si specifica come siano **finanziabili**, per ognuno dei tre esercizi finanziari del triennio e nei limiti del relativo stanziamento, sia la **progettazione** che la **realizzazione**. Con riferimento alla progettazione, questa risulta finanziabile anche qualora non sia stata già predisposta e approvata, all'ultimo livello previsto dalle norme alla data di pubblicazione del bando, dall'ente alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

L'**articolo 7** riguarda la presentazione della **domanda di finanziamento** da parte dei singoli comuni o da parte di Comuni in forma aggregata o da parte di unioni di Comuni, a seguito della pubblicazione del **bando** da parte del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nel quale sono definite le **modalità di presentazione** delle domande e le **condizioni di erogazione** del Fondo.

Nel caso i progetti prevedano cofinanziamenti, la relativa delibera Comunale deve essere allegata alla domanda di finanziamento.

L'**articolo 8** disciplina la **verifica di rispondenza degli interventi** presentati ai **criteri di finanziamento** riportati nel bando adottato dal Coordinatore dell'Ufficio I nonché agli **ambiti di intervento** individuati dall'articolo 4. La verifica è affidata a un'apposita **Commissione**, di cui all'articolo 9.

L'**articolo 9** istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie un'apposita **Commissione ai fini della verifica prevista dall'articolo 8**. La Commissione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento, è presieduta dal Coordinatore dell'Ufficio I e composta da altri quattro membri, di cui due dirigenti in servizio presso il Dipartimento medesimo e due componenti di comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale, designati dalla Conferenza Unificata. La Commissione, supportata da personale tecnico in servizio presso il Dipartimento, **redige e approva l'elenco dei Comuni ammessi al finanziamento per ciascuna**

macroarea entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento.

Si dispone che ai componenti della Commissione non spetti alcuna remunerazione in alcuna forma.

L'**articolo 10** prevede che gli **elenchi dei Comuni ammessi al finanziamento per ogni macroarea e le relative quote di finanziamento** siano **pubblicati sul sito web istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie** entro 15 dalla data di approvazione da parte della Commissione preposta. La pubblicazione vale a tutti gli effetti di legge come notifica degli esiti della procedura di verifica di rispondenza di cui all'articolo 8.

L'**articolo 11** nel disciplinare le **procedure di finanziamento** dispone che:

- i **Comuni richiedenti il finanziamento per un intervento per il quale la progettazione all'ultimo livello previsto dalle norme è già stata predisposta ed approvata** la inviino, unitamente alla relativa documentazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo 10 al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e alla Regione di riferimento. Entro i successivi 45 giorni la Regione svolge un'istruttoria in merito i cui esiti sono comunicati al Dipartimento: quest'ultimo, previa acquisizione dell'esito dell'anzidetta istruttoria regionale, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi eroga le somme spettanti agli enti per la realizzazione degli interventi a valere sul primo esercizio finanziario. Le somme spettanti per i successivi esercizi finanziari sono erogate entro il mese di febbraio di ogni annualità.

- Ai **Comuni richiedenti il finanziamento per un intervento per il quale non dispongono della progettazione approvata all'ultimo livello previsto dalle norme**, il Dipartimento eroga il 20 per cento del finanziamento totale spettante, anche ai fini della progettazione medesima, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi. **Entro 6 mesi dalla prima erogazione la progettazione di ultimo livello deve essere avviata e deve essere data apposita comunicazione al Dipartimento** per gli affari regionali e le autonomie, pena la revoca del finanziamento da parte del Dipartimento medesimo. **Entro 18 mesi** dalla prima erogazione la progettazione di ultimo livello **deve essere approvata e trasmessa alla Regione competente con contestuale comunicazione al Dipartimento**, pena la decadenza dal diritto al finanziamento e la revoca di quanto già erogato. La Regione procede quindi all'istruttoria la cui acquisizione da parte del Dipartimento è necessaria all'erogazione degli importi annualmente spettanti ai Comuni richiedenti il finanziamento.

Procedure di finanziamento di cui all'articolo 11

Finanziamento per un intervento per il quale la progettazione all'ultimo livello previsto dalle norme è già stata predisposta ed approvata (commi 1-2)	Finanziamento per un intervento per il quale non si dispone della progettazione approvata all'ultimo livello previsto dalle norme (commi 3-4-5-6)
Soggetto: Comuni richiedenti Fase: Invio al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e alla Regione di riferimento la progettazione all'ultimo livello previsto dalle norme predisposta ed approvata. L'invio deve avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi dei Comuni ammessi al finanziamento per ogni macroarea e delle relative quote di finanziamento	Soggetto: Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie Fase: erogazione del 20 per cento del finanziamento totale spettante, anche ai fini della progettazione medesima. L'erogazione avviene entro 90 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi dei Comuni ammessi al finanziamento per ogni macroarea e delle relative quote di finanziamento
Soggetto: Regione competente Fase: svolgimento di un'istruttoria di valutazione i cui esiti sono comunicati al Dipartimento. L'istruttoria è svolta entro i successivi 45 giorni dalla precedente scadenza per l'invio della progettazione predisposta e approvata.	Soggetto: Comuni richiedenti Fase: la progettazione di ultimo livello deve essere avviata e deve essere data apposita comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, pena la revoca del finanziamento da parte del Dipartimento medesimo. L'avvio della progettazione di ultimo livello e la relativa comunicazione devono avvenire entro 6 mesi dalla prima erogazione da parte del Dipartimento.

<p>Soggetto: Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie</p> <p>Fase: erogazione delle somme spettanti agli enti per la realizzazione degli interventi a valere sul primo esercizio finanziario, previa acquisizione dell'esito dell'istruttoria regionale. Le somme spettanti per i successivi esercizi finanziari sono erogate entro il mese di febbraio di ogni annualità. L'erogazione avviene entro 120 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi dei Comuni ammessi al finanziamento per ogni macroarea e delle relative quote di finanziamento.</p>	<p>Soggetto: Comuni richiedenti</p> <p>Fase: la progettazione di ultimo livello deve essere approvata e trasmessa alla Regione competente con contestuale comunicazione al Dipartimento, pena la decadenza dal diritto al finanziamento e la revoca di quanto già erogato. L'approvazione della progettazione di ultimo livello e la relativa trasmissione alla Regione competente con contestuale comunicazione al Dipartimento deve avvenire entro 18 mesi dalla prima erogazione da parte del Dipartimento.</p>
	<p>Soggetto: Regione competente e Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie</p> <p>Fase: svolgimento da parte della Regione di un'istruttoria di valutazione i cui esiti sono comunicati al Dipartimento. Il Dipartimento provvede all'erogazione delle somme annualmente spettanti ai Comuni richiedenti il finanziamento, previa acquisizione dell'esito dell'istruttoria regionale.</p>

L'**articolo 12** contiene disposizioni inerenti al **monitoraggio** e alla **revoca dei finanziamenti**. In particolare, stabilisce che il **referente del progetto**, indicato nella domanda di finanziamento, **entro 30 giorni** dalla data di completamento delle realizzazioni degli interventi finanziati nei termini fissati dal bando, predispone e trasmette alla Regione, e per conoscenza al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, **una relazione finale corredata dal rendiconto delle spese effettuate sulla quale la Regione esegue una valutazione di conformità** della realizzazione degli interventi finanziati al progetto, ai sensi dell'articolo 13, **e la trasmette al Dipartimento**. In caso di valutazione positiva della Regione il Dipartimento si attiva per comunicare agli enti le modalità di recupero di eventuali economie, viceversa la Regione avente formulato valutazione negativa, sentito l'ente destinatario, invia al Dipartimento una relazione documentata proponendo la revoca totale o parziale del finanziamento. Il Dipartimento, se concorde con la Regione, attiva le procedure di revoca.

L'**articolo 13** tratta dei **protocolli d'intesa** che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. in esame, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie deve stipulare con ciascuna delle due Regioni interessate **ai fini istruttori nonché del monitoraggio e della verifica dei progetti**. Tale previsione rafforza quanto già contenuto nel D.P.C.M. 21 dicembre 2023 (articolo 8, comma 2) nel quale la stipula dei suddetti protocolli d'intesa non risultava a carattere obbligatorio.

L'**articolo 14** contenente le **disposizioni finanziarie** indica che la dotazione finanziaria del Fondo è iscritta in apposito capitolo del Centro di Responsabilità n. 7, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Senato: Dossier n. 379

Camera: n. 217

21 ottobre 2024

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario	Studi1@senato.it - 066706-2451	✕ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Bilancio	st_bilancio@camera.it - 066760-2233	✕ CD_bilancio